

N. R.G 139/2011



TRIBUNALE DI CATANIA

I sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaia Di Bella ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2011 promossa da:

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] (C.F.: [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Barbarino giusta procura in atti

APPELLANTE

contro

Comune di [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore* (C.F. 00137020871), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Licciardello, giusta procura in atti,

APPELLATO

OGGETTO: appello

All'udienza del 8.11.2017, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione del 30 dicembre 2010, notificato in date 7 e 10 gennaio 2011, [redacted] conveniva in giudizio, il Comune di [redacted], proponendo appello avverso la sentenza n. 2147/2010 del 2 marzo 2010, depositata in cancelleria il 13 aprile 2010, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Catania, con cui era stata rigettata l'opposizione *ex art. 204-bis* del Codice della Strada spiegata dall'appellante avverso il verbale n. 8118389/09/V/O (prot. 060332) del 6 marzo 2009, notificato il 30 giugno 2009, con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 7 del Codice della Strada per aver parcheggiato l'autovettura [redacted] sugli stalli a pagamento (c.d. "strisce blu") siti in Catania, piazza Verga, senza esporre il biglietto orario di pagamento e, per l'effetto, le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 23,00, oltre € 13,50 per spese di notifica, per un totale di € 36,50.

In particolare, l'appellante deduceva la nullità dell'appellata sentenza, poiché priva di motivazione, nonché l'erroneità della stessa, nella parte in cui il Giudice di Pace di Catania non aveva dichiarato la nullità dell'impugnato verbale per violazione dell'art. 7, co. 8 del Codice della Strada, stante l'illegittimità della delibera di Giunta Comunale (n. 2810 del 17.12.1995) con cui erano state individuate le aree interne al centro abitato entro cui sussistono le esigenze e condizioni particolari di traffico di cui all'art. 3 del Codice della Strada.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 3 maggio 2011, si costituiva in giudizio il Comune di [redacted] il quale, nel chiedere il rigetto dell'appello spiegato da [redacted] eccepeva l'insussistenza dell'obbligo di istituire parcheggi a sosta libera, stante la legittimità della delibera di Giunta Comunale n. 2810 del 17.12.1995.

All'udienza odierna del 8.11.2017, la causa istruita documentalmente viene decisa *ex art. 281 sexies cpc.*

Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della sentenza n. 2147/2010 del 2 marzo 2010, depositata in cancelleria il 13 aprile 2010, emessa dal Giudice di Pace di Catania, all'uopo rilevandosi che la stessa



risulta fornita di motivazione solo apparente, stante l'autoreferenzialità dell'inciso "Chi scrive riteneva di nessun pregio le lagnanze della ricorrente e rigettava il ricorso".

Peraltro, non trattandosi di nullità comportante la rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. artt. 354 e 161, co. 2 c.p.c.), l'appello va esaminato nel merito.

L'appello è fondato.

Invero, va rilevato che l'art. 7, co. 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada) impone ai Comuni (che assumano, direttamente o per il tramite di concessionari, l'esercizio del parcheggio con custodia o con dispositivi di controllo di durata della sosta), l'obbligo di riservare a zona di parcheggio senza custodia e/o dispositivi di controllo di durata una porzione delle aree destinata alla sosta, mentre esclude tale obbligo di riserva con riferimento alle zone "opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Ne consegue che l'esclusione dell'obbligo di riserva deve ritenersi operante solo a seguito di una valida deliberazione della competente Giunta Comunale.

Con riguardo al caso di specie, il Tribunale osserva che in seno alla delibera di Giunta Comunale n. 2810 del 17.12.1995, non risultano esplicitate, nemmeno *per relationem*, le ragioni per cui all'interno del perimetro delimitato dall'allegata cartografia sussisterebbero le esigenze e condizioni particolari di traffico di cui all'art. 7, co. 8 del Codice della Strada, di talché la stessa appare viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di motivazione.

Alla rilevata illegittimità della delibera in esame, consegue, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la disapplicazione della stessa, da cui consegue, ulteriormente, l'illegittimità del verbale n. 8118389/09/V/O (prot. 060332), poiché, a fronte dell'istituzione di aree di sosta a pagamento nella zona oggetto di contestazione da parte dell'appellante, il Comune/appellato non ha fornito prova di aver rispettato l'obbligo di riserva di cui al citato art. 7, co. 8 del Codice della Strada.

Le spese processuali del primo grado di giudizio sostenute da [redacted] seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 in quello fino ad € 1.100,00, secondo il valore della controversia, individuato in € 36,50, vanno poste a carico del Comune di Catania nella misura di € 330,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Le spese processuali del grado di appello sostenute da [redacted], seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 in quello fino ad € 1.100,00, secondo il valore della controversia, individuato in € 36,50, vanno poste a carico del Comune di [redacted] nella misura di € 47,41 a titolo di spese vive (di cui € 33,00 per contributo unificato, € 8,00 per anticipazioni forfetarie, € 6,41 per notifiche), ed € 440,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catania, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Gaia Di Bella, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 139/2011 R.G.A.C., così provvede:

- a. Accoglie l'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza n. 2147/2010 del 2 marzo 2010, depositata in cancelleria il 13 aprile 2010, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Catania e, per l'effetto,
- b. Annulla il verbale n. 8118389/09/V/O (prot. 060332) del 6 marzo 2009, notificato il 30 giugno 2009;
- c. Condanna il Comune di [redacted] in persona del legale rappresentante pt alla rifusione delle spese processuali sostenute del giudizio di primo grado, liquidate in favore dell'avv. Domenico Barbarino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura di € 330,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;



d. Condanna il Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pt alla rifusione delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in favore dell'avv. Domenico Barbarino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura di € 47,41 a titolo di spese vive, ed € 440,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 8.11.2017

IL GIUDICE
Dott.sa Gaia Di Bella

Si dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha contribuito, sotto le mie cure, il dott.
Alfredo Spitaleri, magistrato ordinario in tirocinio.
dott.ssa Gaia Di Bella

